

Allegato 1

REGOLAMENTO D'USO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1

Gli assegnatari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute o richiamate nel contratto di locazione e di quelle del presente Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 2

Gli assegnatari debbono:

- a) servirsi correttamente della cosa locata, ai sensi dell'art. 1587 del Codice Civile;
- b) avere la più ampia cura dell'alloggio assegnato e dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune, provvedendo anche alla pulizia degli stessi con le modalità stabilite dall'Autogestione o, in mancanza, dal Gestore;
- c) Servirsi dell'alloggio ad uso esclusivo di abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta del Gestore, nel rispetto della normativa vigente;
- d) favorire le attività ricreative negli spazi e nei luoghi all'uopo riservati. Non è consentito l'esercizio delle attività di gioco su scale, pianerottoli e in luoghi pericolosi per l'incolumità dei bambini;
- e) sorvegliare con la massima cura i propri bambini perchè non abbiano a recare danni o disturbi. I genitori o coloro che li hanno in custodia, sono responsabili dei danni arrecati dai (propri) bambini alle persone ed alle cose;
- f) notificare tempestivamente al Gestore tutte le variazioni che avvengono nello stato di famiglia;
- g) chiudere accuratamente, dopo l'uso, i rubinetti dell'acqua e del gas. I danni di qualsiasi specie derivanti da incuria saranno posti a carico degli assegnatari ed il Gestore sarà esentato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- h) in caso di rilascio – per qualsiasi ragione – dell'alloggio, essere disponibili a consentire la visita allo stesso degli eventuali nuovi assegnatari;
- i) affiggere negli appositi spazi o bacheche, le comunicazioni di interesse comune degli assegnatari.

Art. 3

Negli stabili e negli alloggi oggetto del presente regolamento non è consentito:

- a) scuotere e battere dalla finestra verso strada o sui ripiani delle scale tappeti, stuoie, coperte, etc... Tale operazione è permessa solo dai balconi e finestre verso cortile oppure negli spazi appositamente creati e dovrà effettuarsi nel rispetto del regolamento di Polizia Urbana. E' vietata l'installazione di stenditoi alle finestre di balconi e terrazze salvo autorizzazione;

- b) depositare nei luoghi ad uso comune biciclette, motocicli, utensili, attrezzi e comunque materiali ingombranti di qualsiasi tipo anche per breve tempo, salvo che tali spazi non siano a ciò destinati;
- c) spaccare legna ed altro nei locali, sulle scale, sui pianerottoli, corridoi, balconi e nelle soffitte;
- d) gettare nei sanitari materiali che possono otturarli o danneggiarli;
- e) tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materiale infiammabili, esplosive o comunque pericolose;
- f) tenere depositi di gas metano in bombole o altro materiale combustibile;
- g) lasciare aperti cancelli e accessi di uso comune;
- h) gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nel cortile, nella strada e nelle altre adiacenze;
- i) sovraccaricare le strutture degli alloggi, balconi, solai ed altri vani;
- l) recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura;
- m) depositare sul balcone, sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi; mettere vasi per fiori e piante sulle terrazze e finestre se non opportunamente assicurati, onde evitare eventuali cadute. L'innaffiamento deve essere fatto in modo da non arrecare danni agli assegnatari, alle persone, all'edificio ed alle cose;
- n) tenere nell'alloggio animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscano pericolo. Negli spazi comuni gli animali non possono sostare e devono comunque essere adottate, oltre all'accompagnamento, le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. I proprietari degli animali sono comunque responsabili dei danni arrecati a persone e cose;
- o) trasgredire le norme interne sulla circolazione, sul parcheggio e sul lavaggio dei veicoli;
- p) modificare in qualsiasi modo l'estetica del fabbricato e costruire baracche nei cortili;
- q) mettere a dimora piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni comunque senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario degli alloggi.

Art. 4

La violazione delle norme di comportamento di cui al presente regolamento sarà sanzionata, fatta salva l'azione legale di sfratto dall'alloggio in base alle norme dettate dal Codice Civile in materia.